

ISTRUZIONE
AD USO
DELLE LEVATRICI
RELATIVA
ALL' AMMINISTRAZIONE
DEL SACRAMENTO
DEL BATTESIMO
ED AGLI ALTRI LORO DOVERI
COMPILATA D' ORDINE
DELL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO
SIGNOR CARDINALE
CARLO OPPIZZONI
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA .



BOLOGNA MDCCCXXIV.

Tipografia Gamberini e Parmeggiani
Stampatori Arcivescovili .

PARTE PRIMA

Istruzione relativa all' Amministrazione
del Sacramento del Battesimo .

§. 1.

1. D. *Qual' è la materia del Battesimo ?*

R. La *unica e sola materia colla quale si possa validamente conferire il Battesimo si è quella prescritta da Gesù Cristo autore de' Sacramenti, vale a dire l'acqua naturale; essendo poi affatto indifferente che essa sia di pozzo, o di fiume, o di mare, o di qualunque altra provenienza, purchè veramente sia naturale.*

2. D. *Quali sono i liquori che assolutamente nulla valgono per l'amministrazione del Battesimo ?*

R. Tutti quelli che sono di natura e di specie diversa dall'acqua, come olio, vino, lagrime, saliva, e simili, che qualunque anche idiota e ignorante deve benissimo intendere che tali cose non si possono chiamare acqua. Parimenti, o per la stessa ragione giammai adoperare si potrebbero

validamente que' fluidi, che quantunque contengano in se qualche porzione di acqua vera, questa però è tanto piccola, e resta talmente assorbita e confusa con materia affatto diversa, che non si può chiamare acqua; come sarebbe vino puro misto con qualche goccia di acqua, o terra, e polve, e farina impastata coll'acqua. Dicasi lo stesso del ghiaccio, della grandine, e della neve sinchè rimangono in uno stato di durezza, o di consistenza; ma quando tali cose sono liquefatte e disciolte, si possono validamente adoperare; perchè così distatte non sono più ghiaccio, neve, grandine ec., ma sono acqua.

3. *D. Si possono usare indifferentemente tutte quelle acque, le quali, sebbene siano immonde, o miste con qualche poco di altra materia, sono però giudicate materia valida per il Battesimo?*

R. No certamente, fuori dei casi di necessità, e quando essendovi pericolo prossimo della morte del feto, non vi ha tempo di provvedersi di acqua monda e pura, la quale sempre debbesi adoperare e preferire, fuori del caso indicato; così esigendo e la riverenza dovuta al Sacramento, e così prescrivendo il rito della Chiesa. Per la qual

cosa debbono le Levatrici avere sempre in pronto un vaso di acqua pura, onde servirsene all'occasione di dover battezzare. Con tutto ciò in un caso improvviso, in cui non si potesse aver acqua monda, e la creatura fosse in prossimo pericolo di morte, si potrebbe adoperare anche dell'acqua immonda, per provvedere all'eterna salute di quell'anima. Nè la mescolanza di qualche poco d'altra materia fa, che quella non sia acqua naturale; siccome la mescolanza del Sacro Crisma, che si mette dalla Chiesa nel Sagro Fonte, non fa che quell'acqua non sia vera e naturale.

4. *D. Quali sono quelle cose delle quali si dubita, se sieno buone, o no, per dare validamente il Battesimo?*

R. Sono quelle che ritengono in qualche modo le qualità di acqua naturale, ma che sono al tempo stesso talmente artificiali, e sono tanto imbevute di cose estranee, che nasce dubbio ragionevole, se in tale stato si possano chiamare acqua, come sarebbe l'acqua tramandata dal sale, l'acqua in cui è stata bollita la carne, il pesce, erbe, ed altre tali cose, in modo che l'acqua ha cambiato sapore, odore, e colore. Molto più poi incerta, e dubbiosa si deve riputare

L'acqua distillata delle rose, o altri fiori, ed erbe di qualunque specie, le quali a dire il vero sembra che non altro abbiano di acqua che il solo nome.

Di tutte queste, ed altre simili materie dubbiose, se nel Battesimo le Levatrici ne facessero uso senza estrema necessità, pecherebbero enormemente, esponendo a pericolo gravissimo la eterna salute del battezzato, stante il dubbio gravissimo della validità del Battesimo conferito in tal modo.

Se pertanto la Levatrice si trovasse nel caso, certamente improbabilissimo, di dovere per urgente necessità battezzare un bambino pericolante, e non altra acqua aver potesse fuorchè una di quelle sopraindicate, in questo solo caso, secondo che insegnano alcuni Teologi, potrebbe adoperarne, per non lasciare intentato il solo mezzo, benchè dubbioso, di soccorrere alla eterna salute del pericolante bambino. Nel quale estremo caso vogliono però i detti Teologi che chi battezza sia tenuto ad esprimere la condizionale — *Se questa è acqua, io ti battezzo ec.*

5. *D. Qual' è la forma del Battesimo?*

R. La forma del Battesimo consiste nelle parole insegnateci da Gesù Cristo, cioè: *io ti battezzo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo.*

6. *D. Chi dicesse solamente: in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e lasciasse quelle parole: io ti battezzo, varrebbe il Battesimo?*

R. No, perchè la tradizione, e la pratica universale della Chiesa ci fa vedere essere necessario esprimere nella forma l'azione del Ministro che battezza.

7. *Chi dicesse: io ti battezzo in Nome della Santissima Trinità, o in Nome di Gesù Cristo, battezzerebbe validamente?*

R. No, perchè non esprimerebbe tutte e tre le Divine Persone nel modo insegnato dal Signore. Nel battezzare adunque dica la Levatrice fedelmente tutte le parole suddette, senza aggiugnerne verun' altra.

8. *D. Che intenzione dee avere la Levatrice per ben battezzare?*

R. Di fare quello che fa la Santa Madre Chiesa.

9. *D. In che modo si ha da battezzare?*

R. Si ha da versar l'acqua sopra la testa della Creatura, in maniera che scorra, e nel tempo medesimo che si versa l'acqua, si hanno da dire le parole suddette: *io ti battezzo nel nome ec.* Il Rituale Romano dice, che l'acqua si ha da versare tre volte in modo di Croce sopra la testa della Creatura, dicendo nel tempo stesso le parole. Ma questo versare tre volte l'acqua in modo di Croce non è cosa necessaria al valore del Sacramento, benchè sia d'antichissimo rito della Chiesa; onde si può validamente battezzare, anche versando l'acqua una volta sola.

Avverta la Levatrice che se la Creatura avesse i capelli folti, converrebbe sparpagliarli, perchè l'acqua potesse bagnare la cute; e ciò a fine di togliere ogni e qualunque dubbio circa la validità del Sacramento.

10. *D. Sarebbe egli bastante il mettere sulla testa della Creatura una sola gocciola d'acqua, o pure il toccarle la fronte col dito molle di acqua?*

R. Siccome battezzare significa lavare, e mon-

dare, perciò si deve versare tanta acqua sul bambino che in qualche modo vi scorra sopra, e lo lavi. Ma se la Levatrice credesse il bambino in estremo pericolo, e non avesse in pronto che un solo cucchiajo di acqua, non per questo dovrebbe tralasciare di farne uso sulla Creatura pericolante, giacchè Gesù Cristo ha bensì prescritta l'acqua come materia essenziale di questo Sacramento, ma non ne ha determinata la quantità.

11. *D. Sarebbe egli valido il battesimo, se quegli che battezza dicesse tutte le parole della forma: lo ti battezzo ec., o prima, o dopo di avere versata l'acqua sul capo del battezzando?*

R. No certamente, perchè la forma esprimendo l'azione del battezzare, deve necessariamente accompagnare quell'atto con cui si battezza; onde è necessario pronunziare quelle parole nel tempo stesso (e non prima, nè dopo) in cui si versa l'acqua. Non è per altro necessario cominciare la forma nello stesso momento che si comincia a versar l'acqua, come non è necessario averla terminata in quel momento istesso che si finisce di versarla.

12. *D. Sarebbe egli valido il battesimo con*

ferito da due distinte persone, una delle quali versasse l'acqua, e l'altra nel tempo stesso pronunziasse la forma: io ti battezzo?

R. No certamente; perocchè a battezzare validamente non basta che la forma accompagni materialmente l'azione, ma deve accompagnarla di modo, che esprima l'azione della stessa *identica* persona che fa attualmente quella tale azione. Ora vede ognuno, che nel caso proposto quegli che dice la forma non battezza in nessun modo, perchè non versa l'acqua; e quegli che versa l'acqua, ma non dice la forma, non battezza sacramentalmente, perchè tralascia quella forma, che è essenziale a costituire il Sacramento.

§. 4.

13. *D.* *Si può battezzare una Creatura, la quale sia affatto rinchiusa nel ventre della Madre?*

R. No, perchè il feto rinchiuso nell'utero materno è involupato in tal maniera, che non è possibile di far penetrare l'acqua sul di lui corpo in modo da battezzarlo; ol-

trecchè dice Sant' Agostino che chi non è ancora nato non può rinascere alla vita della grazia.

14. *D.* *Se la Creatura mettesse fuori la testa dal ventre della Madre, e si dubitasse se fosse per uscire viva alla luce, che dovrebbe farsi?*

R. Le si dovrebbe immediatamente dare il battesimo, versando l'acqua su la testa, e proferendo la forma; e un tal battesimo sarebbe validissimo, perchè la testa è la parte più nobile e principale dell' uomo, e malamente farebbe chi tornasse a battezzare quella creatura dopo venuta fuori intieramente.

15. *D.* *Se la creatura mettesse fuori solamente un piede, una mano, o altra parte del corpo, che non fosse la testa, come si dovrebbe regolare la Levatrice?*

R. Se la Levatrice crederà che quella creatura non sia per venire in altro modo alla luce, e temerà vicina la morte, allora dovrà battezzarla nella parte di già visibile, premettendo la condizionale: *Se tu ne se i capace ec.* Ma se poi la creatura uscisse fuori del tutto, e si temesse che fosse per morire, dovrebbe la Levatrice battezzarla di nuovo sotto condizione, dicendo: *Se*

tu non sei battezzata ec. E questa è la pratica della Chiesa, fondata sul dubbio ragionevole, che si può avere, se il Battesimo conferito in qualunque parte del corpo, che non sia la testa, sia valido o no, considerata la varietà delle opinioni frà i Teologi.

Avverta la Levatrice nel caso suddetto, che s'ella non conosce in quella parte della creatura, che è fuori, alcun moto vitale, anzi secondo la sua arte vede che la creatura è morta, non ha da dare il Battesimo. Ma se non può conoscere, se la creatura è viva o morta, può e deve battezzare la parte scoperta sotto condizione, come sopra, dicendo: *Se tu sei capace, io ti battezzo ec.* Ed in questa condizione ella viene a comprendere tutti e due i dubbj, che vi sono in tal caso, cioè se la Creatura è viva o morta, e se quella parte scoperta è sufficiente o no per conferire validamente il Battesimo.

§. 5.

16. D. *Un Mostro si ha egli da battezzare?*
 R. Se il Mostro non ha segno alcuno di Creatura umana, e non dà alcun' indizio

di vita, esso è una *Mola*, e non si deve battezzare. Ma se ne avesse qualche leggiera apparenza, e mostrasse d'esser vivo; siccome ciò prova ch'egli appartiene alla Specie Umana, la mostruosità, qualunque essa sia, non deve impedire o trattenere dal dargli battesimo. Nel caso poi che una Levatrice poco esperta rimanesse dubbia, essa può premettere alla solita formola del Battesimo la condizione: *Se tu sei capace*, oppure: *Se tu sei uomo*. Abbiamo perciò le Levatrici in orrore quella crudele e detestabile superstizione, per la quale in casi simili alcune persone sciocche ed ignoranti si sono date a credere essere cosa lecita il soffocare, o in qualunque altra maniera far perire queste creature mostruose. Sarebbe questo un peccato enorme contro la legge di Dio, e contro quella della natura; epperò debbono le Levatrici in questi casi, e dove temessero che ci fossero persone capaci, e disposte a commettere sì grave colpa, impedirne a tutto loro potere la esecuzione, e colle ammonizioni, e colla minaccia di denunciarle ai Tribunali, come sarebbero in fatti obbligate in coscienza di fare.

17. D. *Se una Donna partorisce un Mostro*

che avesse nella testa, od anche nel restante del corpo, qualche somiglianza ad una bestia; si dovrebbe esso battezzare?

R. Ritenuta questa certissima massima, che una Creatura vivente partorita da una Donna, per quanto sia mostruosa, si deve credere Umana; si deve ancora battezzare.

18. *D. Se nascesse da una Donna un Mostro senza testa, si dovrebbe egli battezzare?*

R. Nei parti mostruosi accade talvolta che la testa della Creatura sia talmente piccola, deformata, poco o nulla sviluppata, da comparire del tutto mancante. In questi casi, se il Mostro dia segno di vita, la Levatrice dovrà battezzarlo per le ragioni addotte nella risposta alle Dimande 16, e 17.

19. *D. Se un Mostro avesse più di una testa e più di un petto, che si avrebbe da fare?*

R. Si dovrebbe battezzare ciascuna testa separatamente, una dopo l'altra, dicendo: *Io ti battezzo in nome ec.*; perchè in tal caso sembra certo che nel Mostro vi sono altrettante persone o individui, quanto è il numero delle teste. Che se il Mostro stasse morendo, nè vi fosse tempo di fare distintamente più di un Battesimo, potreb-

be la Levatrice farne uno solo, versando l'acqua sopra tutte quelle teste, e dicendo nel medesimo tempo, in numero plurale: *io vi battezzo in nome ec.*, in vece di dire: *io ti battezzo ec.*

20. *D. Se un Mostro avesse più di una testa, ma non avesse altrettanti petti distintamente formati, come si dovrebbe contenere la Levatrice?*

R. Egli è incerto se in un solo e medesimo individuo possano esservi più teste, oppure se il numero delle teste, quantunque ad un solo tronco aderenti, dichiarati il numero degl'individui, in ciascuno dei quali il petto e il rimanente del corpo non si è per cagioni occulte sviluppato. E siccome questa seconda opinione sembra più probabile della prima; dovrà la Levatrice battezzare una di quelle teste colla solita forma: *io ti battezzo ec.* E subito dopo dovrà battezzare anche le altre, o una alla volta o tutte a un tratto, secondo che sarà maggiore o minore il pericolo della morte; permettendo però la condizione *Se tu non sei battezzato*, oppure *Se voi non siete battezzati*, secondo che il Battesimo sarà amministrato alle rimanenti teste separatamente o unitamente.

Se poi il pericolo di morte della detta Creatura mostruosa fosse sin da principio imminente, e si dubitasse di non essere in tempo di amministrare due volte almeno il Battesimo; siccome non si deve correr l'azzardo di lasciar morire una Creatura senza Battesimo, si dovrà tosto dare in una sola volta a tutte le teste Battesimo, come si è detto nella risposta alla domanda precedente N. 19. dicendo *Io vi battezzo ec.* a cui si dovrebbe premettere la condizione: *Se voi siete altrettante Creature, quante teste, io vi battezzo ec.*

§. 6.

21. D. *Chi è il Ministro del Battesimo?*

R. Il legittimo Ministro del Battesimo è il Parroco, o il Sacerdote deputato a tale ufficio dal Vescovo: e questi dee battezzare coll'acqua benedetta del Sagro Fonte, e fare tutte le Cerimonie, che prescrive la S. Chiesa. Onde se una Levatrice, o qualunque altra persona non deputata, battezzasse privatamente in casa sua una creatura, che non fosse in pericolo di morte, peccerebbe gravemente contro al precetto della Chiesa.

22. *Quando si debbono portare le creature alla Chiesa, perchè ivi sieno battezzate?*

R. Quanto prima comodamente può farsi; e peccano gravemente i Parenti se notabilmente differiscono di portarle, perchè ritardano alle povere creature un Sacramento di tanta necessità, e le lasciano esposte al pericolo, troppo imminente alla tenera età, di morire senza Battesimo. Anzi nel nostro Sinodo ci è la scomunica contro ai parenti, i quali differiscono più di nove giorni il portare a battezzare le creature. Sia dunque ufficio della Levatrice di avvisare i Parenti delle creature di tutte queste cose.

23. D. *In caso di necessità, che la creatura sia in pericolo di morte, chi può battezzare?*

R. Ogni e qualunque uomo o donna, ancorchè infedele, ed eretico, purchè sia dotato dell'uso della ragione, purchè osservi esattamente e seriamente le cose sopraindicate circa la materia e la forma, può sempre validamente, e ne' casi di urgente necessità anche lecitamente, conferire il Battesimo. Anzi nel caso di necessità ogni e qualunque cristiano capace è obbligato di farlo.

24. *D. In caso, che la creatura sia in pericolo di morte, la Levatrice ha da battezzare, benchè si possa avere una persona più degna di lei, che faccia tale uffizio?*

R. I riti della chiesa prescrivono, che ne' casi di necessità il Battesimo venga amministrato dalla persona più degna fra quelle, che sono presenti, o che si possa chiamare in tempo opportuno. Così il Sacerdote deve essere preferito al Diacono, il chierico al laico, l' uomo alla donna. Si avverte però, che quando il battesimo si deve conferire ad una creatura non ancora nata intieramente, allora richiede la onestà e la decenza che diasi sempre la preferenza alla Levatrice, che in tali casi deve essa medesima battezzare. Parimenti lo debba fare la Levatrice, quando la persona presente, benchè più degna, non fosse abbastanza pratica, o istruita del modo di conferire il Battesimo. Avvertasi per ultimo che in tali casi di urgenza non bisogna mai lasciarsi sopraffare da' vani scrupoli, e in tanto che si stà dubitando, e cercando a chi tocchi di battezzare, corre la creatura il pericolo di restare senza Battesimo.

25. *D. È obbligata la Levatrice a sapere le cose appartenenti all'amministrazione del Battesimo?*

R. È obbligata sotto pena di peccato mortale; essendo cosa annessa al di lei uffizio, e di cui l' occasione si presenta non tanto di rado, e la materia è gravissima, trattandosi della salute eterna delle anime. Anzi dandosi caso, come si è detto, in cui alla sola Levatrice appartenga il battezzare, la di lei ignoranza potrebbe essere alle anime di eterno danno.

26. *D. La Levatrice che ha battezzata in casa una Creatura pericolante, che cosa dee poi fare, quando la stessa creatura si porta alla Chiesa?*

R. Ha da riferire fedelmente al Sacerdote il modo, con cui ha battezzato, e ha da rispondere con docilità alle interrogazioni, che da lui saranno fatte, affinchè possa il Sacerdote conoscere se la creatura sicuramente è stata battezzata, o pure se il Battesimo è dubbio; e così vedere se ha da supplire solamente le cerimonie, o se ha da battezzare di nuovo sotto condizione.

27. *D. È necessario il Battesimo al conseguimento dell'eterna salute?*

R. Dice Gesù Cristo Signor nostro: chi non è rinato per mezzo dell'acqua, e dello Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio. Questa general sentenza comprende anche i Bambini, i quali se muojono senza Battesimo, restano in eterno separati da Dio, ed esclusi dal Paradiso.

28. *D. Questa gran necessità del Battesimo sopra di che è fondata?*

R. È fondata sopra di questo, che il Battesimo è nella legge Evangelica il solo ed unico rimedio del peccato originale, cioè del peccato d' Adamo nostro primo padre; peccato che si trasfonde in tutti i discendenti di lui, e li rende soggetti alla podestà del Demonio, ed esclusi dal Regno de' Cieli. Ora il Battesimo istituito da Gesù Cristo infondendo nell' anima la grazia santificante, quel peccato, e qualunque altro che ci fosse nell' anima del battezzato, viene rimesso e tolto; e per questo mezzo diviene amico di Dio, e suo Figliuolo adottivo, ed erede dell'eterna gloria, e quindi in qualche modo partecipa della Divina natura.

29. *D. I Bambini hanno maggior necessità del Battesimo, che non hanno gli adulti?*

R. Tutti gli uomini avendo egualmente contratto il peccato originale, tutti egualmente hanno necessità di essere battezzati per potere ottenere la eterna salute, o siano bambini, o siano adulti. Tale necessità è però maggiore rispetto a' bambini, non assolutamente e per se stessa, ma in quanto alla impossibilità in cui sono essi per la loro età infantile di trovare altro mezzo di salute, fuorchè il Battesimo di acqua; giacchè i bambini non sono capaci di quella istruzione, nè di quella fede, che negli adulti si può trovare, e per mezzo di cui possono col vivo e sincero desiderio di essere battezzati ottenere quella grazia, e quel perdono che otterrebbero col Battesimo di acqua, ogni qual volta essendo prossimi alla morte si trovano nell' impossibilità di farsi battezzare; il che molto più si ha da intendere di quei Catecumeni adulti, che soffrono il martirio per la fede abbracciata di G. C. Onde si vede quale e quanta sollecitudine ed attenzione siano in coscienza obbligate di usare le Levatrici, affinchè nessun bambino rimanga senza Battesimo, ed affinchè il Battesimo venga conferito validamente.

30. *Ci è altra ragione che possa muovere le Levatrici ad avere una somma premura per battezzar bene la Creatura ?*

R. Sì bene, ed è, che il Battesimo è il fondamento, e la porta di tutti gli altri Sacramenti, senza di cui la persona non è capace di ricevere alcun altro Sacramento.

31. *D. Il Battesimo si può dare due volte alla stessa persona ?*

R. Il Battesimo per la istituzione di G. C. ha per suo proprio e speciale effetto il togliere e cancellare il peccato originale, il qual peccato, tolto e cancellato una volta, non si può contrarre mai più; dove che tutti gli altri peccati che si chiamano attuali, sebbene vengano anch'essi per la grazia santificante tolti e cancellati dall'Anima col Battesimo, si possono però nuovamente commettere dal battezzato.

Quindi è che il Sacramento del Battesimo mai non si può conferire più di una volta, rimanendo perpetuo ed indelebile il carattere che esso imprime nell'anima del battezzato. Il ripeterlo adunque non sarebbe che profanare inutilmente le cerimonie del Sacramento: e però hanno prescritto le leggi ecclesiastiche, che in quei casi speciali, ne quali si può ragionevolmente, e

prudentermente dubitare della validità del Battesimo, si abbia bensì a ripetere un Sacramento di tanta necessità, ma col premettersi dal battezzante la dichiarazione condizionale: *Se tu non sei battezzato ec.* Dissi col premettersi la condizione, e vuol dire che avanti di conferire il battesimo, ed immediatamente avanti di pronunziare le parole della forma: *Io ti battezzo in nome del Padre ec.* deve il battezzante chiaramente esprimere la condizionale: *Se tu non sei battezzato*, e così attestare anche agli altri presenti, non essere sua intenzione di ripetere un Sacramento, che per Divina istituzione una volta sola, e non più, si può conferire.

PARTE SECONDA

Istruzione relativa agli altri doveri delle Levatrici.

1. *D. La Professione di Levatrice è ella molto importante e delicata?*
R. Ella è importantissima; perchè tende a mantenere di popoli gli Stati, e di successori le Famiglie: e provvede alla vita spirituale e temporale di più individui nel tempo stesso, cioè della Madre e dei Figli. Ella è poi molto delicata; potendo la Levatrice nell'esercitarla cagionare gran bene e gran male; per cui prima di applicarvisi è necessario ch'essa ne conosca i doveri, le difficoltà, e i pericoli.
2. *D. Quali qualità deve avere la Donna che vuol fare la Levatrice?*
R. 1.^o Che sia di onesta condizione; non essendo probabile, che una donna di estrazione abietta sia fornita di civile e morale educazione: nè che le Partorienti vogliano ammetterla alla loro confidenza. 2.^o che abbia sortito un temperamento sano, robu-

- sto, sofferente delle fatiche, delle veglie, dei disagi. 3.^o che la sua indole sia dolce, umana, compassionevole. 4.^o che sia dotata di prudenza, temperanza, pazienza. 5.^o che sia perfettamente istruita nei fondamenti della Cristiana Religione, e nei doveri che questa impone alle Levatrici.
3. *D. Qual'è lo Stato, che conviene ad una Levatrice?*
R. Quello del Matrimonio; disdicendo ad una Donna Nubile il conoscere e apertamente trattare cose, che offendono la decenza, come spesso è costretta a fare la Levatrice.
4. *D. È egli necessario, che la Levatrice sia giovane?*
R. No: ma è ben necessario, che la Levatrice si applichi di buon'ora all'esercizio della Professione; perchè facilmente nell'età giovanile, difficilmente nella provetta, essa potrà assuefarsi alle fatiche, alla sobrietà, alle veglie, al disagio.
5. *D. Quali sono le doti fisiche, e le qualità civili, che deve avere una Levatrice?*
R. La Levatrice dev'essere di corpo ben conformata, di aspetto grato, dotata d'ingegno e di memoria, cortese e sempre eguale nelle maniere, parca e riservata nel par-

lare, umile e rispettosa con tutti, pulita nella persona e specialmente nelle mani, pronta ad accorrere, severa e gelosa custode dei segreti, non presuntuosa, non iracunda, non avida del guadagno.

6. *D. Importa egli che la Levatrice sappia leggere e scrivere?*

R. Importa assaissimo; perchè altrimenti essa può essere sorpresa e ingannata nelle denunce: e può tradire il secreto, affidandone ad altri la lettura o la estensione. Essa in oltre si priva di quella istruzione, che può ricavare dai Libri.

7. *D. Come deve istruirsi una Levatrice?*

R. La Donna, che vuole applicarsi alla Ostetricia, deve apprenderne i fondamenti, studiandoli per il corso di un' anno presso la dotta Istitutrice dal Governo destinata colla maggiore diligenza ed attenzione; riflettendo, che senza buoni principj, che la guidino nella pratica, questa sarà sempre cieca e insufficiente. Attenderà poi con eguale impegno alla Pratica presso quella pubblica Levatrice, che le verrà assegnata.

8. *D. Quali avvertenze deve avere la Levatrice nello scegliere la propria Casa?*

R. 1.º Di non essere importuna alle altre Levatrici, alle quali essa deve aver sempre

molti riguardi. 2.º che la casa non sia da altri Inquilini abitata. 3.º che la casa sia suscettibile di tale custodia e riparo, che i Vicini non ne possano spiare gl' interni andamenti dalle finestre. Stabilita la propria abitazione, e prima di cominciare ad esercitare la Professione, essa deve annunziarsi e farsi conoscere personalmente, nella qualità di pubblica Levatrice approvata, all' Ufficio del Fonte Battesimale, ed all' Economato della Casa degli Esposti: e deve altresì far conoscere ai detti uffizj quella donna, di cui intende servirsi per presentare in sua vece i bambini, allorch' essa fosse indisposta di salute, o fosse altrove impegnata: avvertendo che la Levatrice, che non è legittimamente impedita, è obbligata ad intervenire personalmente al Battesimo dei Neonati, della legittimità dei quali essa deve rispondere.

9. *D. La Levatrice è ella obbligata ad accogliere le donne furtivamente gravide, che si presentano alla sua casa?*

R. La Levatrice è obbligata ad accoglierle cortesemente, qualunque esse siano, e a qualunque ora si presentino alla sua casa: o vogliano soltanto partorirvi: o vogliano rimanervi gli ultimi mesi di gravidanza;

imperocchè ricaderebbe sulla coscienza della Levatrice stessa, se una Donna, da lei ributtata, fosse costretta per mancanza d'asilo o d'ajuto a perdere il suo buon nome: o per conservarlo s'inducesse ad esporre o ad uccidere la prole.

10. *D. Come devono essere custodite le Donne, che si ricoverano presso una Levatrice?*

R. Rigorosamente: e sia negato e impedito l'accesso, non solo al complice del delitto, ma a chiunque sotto le pene comminate dal Sinodo Giovannetti (a); acciocchè la casa della Levatrice non divenga il ricovero di una impudente disonestà.

11. *D. Come deve regolarsi la Levatrice quando è chiamata ad assistere ad un Parto?*

R. Accorrervi con eguale prontezza per le povere e per le ricche, di giorno e di notte: portando sempre seco uno schizetto, e (dove potesse credere che mancasse) anche un vasetto d'acqua benedetta, per battezzare il bambino in caso di bisogno. Venuta in presenza della Partoriente procuri la Levatrice di animarla, d'inspirarle

(a) Lib. 2. Cap. 3. N. V.

sicurezza, e d'insinuarsi nella sua confidenza. Esamini diligentemente la bocca dell'utero per accertarsi della retta posizione della testa del feto: la quale se così non fosse come dev'essere, o il corpo del feto fosse malamente situato, o per parte della pelvi o dell'utero si ravvisasse qualch'altro ostacolo, che si opponesse alla felicità del parto; dovrebbe la Levatrice avvertirne destramente i Parenti o i circostanti, perchè fosse chiamato prontamente l'Ostetricante, senza intorbidare la Partoriente. Non precipiti o acceleri imprudentemente per troppa fretta il parto, facendo fare alla Donna eccessivi sforzi, o dilatando colle mani la bocca dell'utero, o rompendo ad arte la vescica delle acque: ciò che non è lecito di fare se non se nei pochi casi, nei quali le regole dell'arte lo permettono o lo comandano. Dia alla donna quella situazione della persona, che il vario stato e il progresso del parto richieggono. Allorchè la testa del feto è presso all'uscita, ed urta e distende il perineo; sia questo sostenuto dalla Levatrice colla palma della mano, acciocchè non si rompa. Non si può quindi abbastanza condannare il costume perfido di alcune inesperte Levatrici, le quali

per toglier d' affanno , com' esse si esprime , la Partoriente o piuttosto se stessa , con una sottile moneta , tra le dita destramente nascosta , lo squarciano : e condannano la Donna a penosi e lunghi mali nel puerperio , e ad incurabili e spesso schifose deformità per tutta la vita .

12. *D. Quali sono i doveri della Levatrice colla Puerpera , allorchè è uscito alla luce il bambino ?*

R. Uscito alla luce il bambino , venga tosto la Levatrice all' allacciatura e recisione del funicolo (se qualche circostanza , che i precetti additano , non vi si opponga) : ed involto il neonato in pannolini tiepidi , lo consegna a persona idonea , che lo custodisca . Lasci intanto riposare la Donna del travaglio sofferto : e non precipiti il parto della Seconda collo stirare troppo presto e con troppa forza il funicolo ; acciocchè questo non si rompa , o l' utero non si rovesci . E se accadesse una soverchia emorragia , chiami immediatamente l' Ostetricante . Non mai abbastanza s' inculca alle Levatrici di non fidarsi di quell' ingannevole e ridicolo esperimento , che è ad esse tanto gradito , col quale riempiono d' acqua la vescica delle membrane , per dedurne e

dimostrare la integrità della Seconda : la quale potrebb'essere rimasta , anche in gran parte , nell' utero , senza che una goccia sola d' acqua scappasse dalla detta vescica .

13. *D. Quali sono le cure , che la Levatrice deve prestare al Bambino , allorchè la Puerpera ha espulsa la Placenta ?*

R. Deve attendere a lavarło , ripulirlo , esaminarlo , e fasciarlo . Se nell' esame vi si scoprisse qualche imperfezione o difetto , come per esempio la mancanza di qualche naturale apertura ; la Levatrice non ha che ad avvertirne il Chirurgo , guardandosi dal porvi essa stessa la mano : ciò che deve pure praticare la Levatrice , se il sesso del bambino fosse dubbio , prima di portarlo al Fonte Battesimale . Farei torto alla morale e civile educazione , che ho tanto desiderata nelle Levatrici , se le avvertissi di astenersi dall' esercitare sul bambino e sulla madre quelle ridicole fattucchiere , che negli andati tempi avevano fede presso il vulgo . Alcuni bambini (tra quelli specialmente che hanno sofferto il rivolgimento e la estrazione dall' utero) , tratti che sono alla luce , sembrano realmente morti , quando non lo sono che in apparenza : ma lo divengono in fatto e in breve tempo , se sia

loro negato o ritardato l'opportuno soccorso. In questi casi la Levatrice non giudicherà mai morto un Bambino, nè permetterà mai ch'esso sia come tale negletto o sepolto, se prima non avrà esauriti tutti quei mezzi, che l'arte suggerisce per ravvivarlo. Accomodato nella culla il bambino, torni la Levatrice alla Puerpera: la ripulisca, e la collochi in un posto netto ed asciutto. Esplori il fondo dell' utero al di sopra del pube: e non abbandoni mai la Puerpera, se prima non ha verificato che l' utero si è contratto in forma di un globo resistente; perchè un' utero inerte e rilasciato può produrre una grave emorragia interna: la quale non si manifesti per l'angustia della bocca dell' utero: ed inaspettatamente induca la morte della Puerpera, dopo che la Levatrice l'ha lasciata con ottimi augurj.

14. *D. Con quale prudenza deve regolarsi la Levatrice nel riconoscere lo stato di gravidanza?*

R. Il giudizio, che afferma o esclude la gravidanza, dev'essere dalla Levatrice pronunziato con molta cautela e riserva, ponderati prima tutti i segni, che servono di fondamento al sospetto: e ciò specialmente

nei primi tre mesi, nei quali la gravidanza si annunzia con indizj equivoci. Il giudizio della Levatrice sarà tanto più cauto e ponderato, se si tratti di una nubile, di una vedova, o di altra donna costituita in simile circostanza: per le quali la Levatrice è obbligata a maggiori riguardi, e al più rigoroso secreto. Se qualcuna di queste donne facesse istanza alla Levatrice per procurarsi l'aborto, essa deve assolutamente ricusarvisi (a), ancorchè la gravidanza fosse sul primo principio. La sua ripulsa per altro deve avere più l'aspetto di amichevole consiglio, che di aspra negativa; mettendole dinanzi agli occhi il grave peccato, le pene Ecclesiastiche, e la taccia di crudeltà, in cui incorre la Madre, che tenta di uccidere il figlio nel proprio seno, quando dovrebbe scansare tutto ciò che può recargli nocimento (b). Coerentemente a queste massime la Levatrice non ordinerà mai salassi, purganti, bagni, fregagioni, o altri medicamenti: nè permetterà mai che si adoperino senza il consenso del Medico.

(a) Sinod. Dioc. Bol. Lib. 4. Cap. 12. n. 3.

(b) Sinod. cit. L. 2. C. 2. n. 3.

Nel caso che la Levatrice, visitando una donna gravida, si accorgesse di mala costruzione delle sue parti, di adesione della placenta al collo dell' utero, di cattiva situazione del feto, o di altra circostanza, che potesse rendere difficile o pericoloso il Parto; essa è obbligata ad avvertirne per tempo i Congiunti e l' Ostetricante, ed a consigliare destramente la donna a premunirsi dei Sacramenti prima di accostarsi al Parto: ciò che in qualunque più ridente aspetto di gravidanza sarà sempre savio di usare (a).

15. *D. Come deve regolarsi una Levatrice, allorchè muore una donna gravida da lei assistita?*

R. In tale caso la Levatrice è obbligata a far chiamare il Chirurgo: il quale, verificata la morte della donna, col taglio *cesareo* (eseguito nei modi stessi e colle stesse cautele, che si userebbero in una donna viva) estrarrà dal ventre il feto, per dargli Battesimo, e per conservargli la vita (b).

16. *D. Come deve regolarsi la Levatrice pres-*

(a) Sinod. cit. L. 2. G. 2. n. 3.

(b) Rituale Rom. Tit. 2. Cap. 1. n. 17.

so i Tribunali, quando è chiamata a proferire un qualche giudizio?

R. La Levatrice è spesso adoperata nei Tribunali per giudicare se una donna sia stata deflorata, e se sia attualmente, o sia stata gravida. Della incertezza dei segni di gravidanza, e della cautela che ne richiede il giudizio, ho dato un cenno superiormente. Nè solamente l' attuale, ma ancora la precorsa gravidanza, e lo stato stesso di puerperio, presentano alle volte degli indizj equivoci, che possono condurre la Levatrice in errore, come insegnano i precetti dell' arte. Per la qual cosa la Levatrice dovrà essere molto cauta nel decidere francamente contro l' onore e l' interesse, o a favore delle pretese della donna venuta o chiamata in giudizio nei detti casi. E mancando segni certi; il giudizio della Levatrice dovrà esser dubbio e riservato, pronunziato senz' amore e senz' odio, e indipendentemente dalla cognizione del fatto, che fuori di giudizio potesse averne la Levatrice: nel qual caso essa può e deve astenersi dall' interloquire, come quella che sarebbe a un tempo testimonia e giudice, e che tradirebbe il secreto imposto alle Levatrici in tale materia dalle stesse Leggi

umane . Il giudizio poi sulla semplice deflorazione richiede nella Levatrice una prudenza ed una circospezione tanto maggiore, quanto è più difficile il deciderla . La difficoltà del giudizio non dipende già dalla difficoltà di conoscere la *materiale* deflorazione, la quale facilmente si ravvisa da qualunque inesperta Levatrice ; ma dipende dal determinarne la causa : se è lenta , e morbosa ; o se è violenta , e accidentale , o colpevole . Non è che la violenza recente , che possa dall'antica , e lenta offesa distinguersi , come l'arte insegna : ma rimane poi sempre a sapersi donde la violenza è derivata . Per la qual cosa , importando sommamente alla riputazione e alla futura sorte della fanciulla il giudizio della deflorazione ; la Levatrice non sarà mai troppo cauta ed avveduta nel proferirlo . Le altre quistioni , che una volta si proponevano nei Tribunali alle Levatrici , intorno all'età , al sesso , e alla vitalità dei neonati ; donde derivano importanti conseguenze , relative alla capacità e al diritto di successione ; ai nostri giorni sono riservate ai Medici-Chirurghi di maggior grido . E sarebbe desiderabile che lo fossero ancora tutte quelle , che superiormente ho accennate .

17. *D. Nel caso , che la Puerpera non potesse , o non volesse allattare il proprio figlio , quali sono i doveri della Levatrice ?*

R. La Levatrice deve sempre nei casi ordinari esortare con destrezza la Madre ad allattare il proprio figlio sull'esempio delle antiche Matrone (a), dimostrandole che , oltre l'adempimento del proprio dovere , essa provvede alla salute di se stessa , e a quella della prole . Se poi la Madre non potesse assolutamente prestarsi a questo dovere di Natura e di Società ; la Levatrice cercherà una Nutrice giovane , sana , e dabbene : cui ricorderà l'obbligo che le corre di trattare l'altrui figlio come proprio , di guardarsi da tutto ciò che può nuocere al bambino , di avvertire fedelmente la Madre ogni qualvolta essa sospettasse di essere divenuta incinta , e nel dormire di non tenere il figlio nello stesso letto per un'anno intero , per il pericolo di soffocarlo : ciò che è proibito sotto pena di scomunica alle Madri , alle Nutrici , o altre custodi di bambini (b) .

(a) Sinod. cit. L. 2. C. 2. n. 14.

(b) Sinod. cit. Luogo cit.

18. *D. Dev' ella la Levatrice consigliare i Genitori ad innestare il Vajuolo vaccino al Neonato?*

R. Sarà ben fatto che la Levatrice insinui ai Genitori d'innestare per tempo nel bambino il Vajuolo vaccino, per preservarlo dall'eccidio e dalle deformità, che suole apportare l'umano. E per far ciò con efficacia è necessario che la Levatrice si addestri a saper distruggere le calunnie, che anche oggi, in mezzo a tanta evidenza di vantaggio, gli si danno da molti.

19. *Quali sono le avvertenze, che suggerisce la Pratica Ostetricia nell'amministrazione del Battesimo?*

R. 1.º Che squarciata la vescica delle acque, entro le quali è immerso il feto nell'utero; se il bambino metta innanzi la testa, e la Levatrice tema ch'egli non sia per uscir vivo alla luce; siccome per dargli Battesimo non si può versar l'acqua (a) sulla testa, quando questa è tuttavia nella cavità della pelvi, come si può fare quando essa n'è uscita fuori; così in tal caso bisogna versarla per mezzo di uno schizzetto intro-

(a) Vedi la Prima Parte di questa Istruzione.

dotto a contatto della testa colla scorta della mano. Ciò, che dicesi della testa, dicasi di qualunque altra parte del corpo (a), che sporga dalla bocca dell'utero, e sia tuttora contenuta nel cavo della pelvi. 2.º che la Levatrice non abbia per segno certo della morte del feto la sola mortificazione del braccio o di altra parte che sporga dalla bocca dell'utero; onde negargli il Battesimo (b); perchè la forte e lunga compressione e strozzamento della bocca dell'utero può a guisa di laccio produrre questo effetto nelle parti sporgenti; ed essere non ostante vivo il feto. 3.º finalmente che le regole che si devono osservare nel parto maturo, rapporto al Battesimo, devono altresì osservarsi nell'immaturo o anticipato, e nello stesso aborto. Quando vi è sufficiente indizio di vita e di forma umana; il feto dev'essere battezzato, qualunque sia la sua età. Nei primi mesi di gravidanza escano talvolta gli abortivi feti involti e racchiusi nelle loro membrane. Siccome in questo stato la Levatrice non può conoscere

(a) Prima Parte di questa Istruzione n. 15.

(b) Prima Parte suddetta n. 15.

tenervisi vivo: e la mostruosità esser tutta se il feto esista là dentro, e se sia vivo: e l'acqua versata nella vescica o scorza dell'uovo non toccherebbe il corpo del feto, per cui il Battesimo sarebbe nullo (a); così è necessario che la Levatrice apra cautamente le membrane, dove esse sono più trasparenti: e scolate le acque esamini e ricerchi diligentemente il feto: e trovatolo capace di Battesimo, cioè dotato di qualche forma umana e di qualche vita, cioè di qualche movimento; lo battezzì (a). Egli è tanto l'interesse, che la Levatrice deve prendere sopra questo articolo, che qualunque sia il tempo di gravidanza addotto dalle Partorienti, essa non può dispensarsi dal praticarlo. A questo intendimento conviene pure che la Levatrice o il Chirurgo apra ed esamini la così detta *Mola*, la quale, essendo (per lo più almeno) un prodotto di concepimento; non è che un uovo informe, cioè sconciamente sviluppato: in cui, sebbene il feto sia per lo più perito o distrutto sin da principio; tuttavia in qualche caso potrebbe ancora con-

(a) Prima Parte suddetta n. 9.

(b) Prima Parte suddetta n. 15. 16.

nello sviluppo informe della Placenta, che allora copre la superficie intera dell'uovo.

20. *D. Come debbono regolarsi le Mammane coi Figli illegittimi?*

R. I bambini che nascono da furtiva ed illegittima gravidanza, e che volgarmente chiamansi *bastardi* o *spuri*, devono essere portati dalla Levatrice, che ha assistito al loro parto, prima al Fonte Battesimale, e quindi alla Casa degli Esposti entro 24. ore; onde provvedere colla maggiore sollecitudine, non solo alla salute spirituale del bambino, ma ancora alla sua fisica esistenza, ed alla riputazione della Madre. Denunzierà la Levatrice all'ufficio del Fonte Battesimale il preciso giorno e l'ora della nascita del Bambino illegittimo, il suo sesso, e i nomi che gli si vogliono imporre; ma tacerà assolutamente i Genitori, certi o incerti che siano; nè per qualsiasi motivo, minaccia; o offerta di premio s'indurrà mai a farlo passare per legittimo; e non metterà o lascerà mettere mai al bambino illegittimo alcun cognome.

21. *D. Ma nel caso che per qualche loro ragione i Genitori di un Figlio illegittimo volessero essere nominati e cognominati, come deve contenersi la Levatrice?*

R. In tal caso la Levatrice non si contenterà della sola asserzione della Partoriente per denunziare ambedue i Genitori al Battistero; se dalla viva voce del Padre ancora essa non se lo sente confermare.

22. *D.* La semplice e nuda dichiarazione dei Genitori può ella bastare alla Levatrice per qualificare bastardo il figlio, e per attribuirgli nell'atto di nascita o di Battesimo la solita clausola *cujus parentes ignorantur* (a)?

R. Non deve bastare; potendo talvolta la estrema miseria, o qualch'altro motivo, soffocare i sentimenti di Natura sino a spingere i Genitori a far passare per bastardo un figlio legittimo; onde scansare il peso e le brighe del suo mantenimento.

23. *D.* La promessa o protesta d' imminente Matrimonio, fatta davanti alla Levatrice dai Genitori di un figlio illegittimo, può ella far sì che la Levatrice lo presenti all' uffizio del Fonte Battesimale come figlio legittimo, e gli faccia apporre il nome e cognome del Padre e della Madre, coll'aggiunta a questa *ejus uxoris* (b)?

(a) Di cui s' ignorano i Genitori.

(b) Sua moglie.

R. Le Leggi Canoniche e Civili lo proibiscono assolutamente alla Levatrice sotto pene gravissime, oltre la immediata sua sospensione. La Levatrice però è in obbligo di renderne inteso il Sacerdote Deputato all' uffizio Battesimale, perchè egli prenda su di ciò le debite informazioni e determinazioni.

24. *D.* Se la Levatrice entrasse in sospetto che i nomi e cognomi dei Genitori, a lei o al Battistero indicati, fossero finti o sfigurati, o che si volesse mutare il nome della Contrada, o il numero della Casa in cui il parto è accaduto; potrebb' ella permettere che le dette false indicazioni fossero inserite nell' Atto di Nascita che si fa dal Deputato Battesimale?

R. Allorchè la Levatrice entra in sospetto che nelle indicazioni predette, date dai Genitori, vi sia qualche inganno, errore, o falsità, deve o prima o dopo il Battesimo conferirne col Deputato medesimo; affinchè egli rilevi e verifichi se le indicazioni date siano esatte o false.

25. *D.* La Levatrice può ella denunziare al Battistero come spurio un figlio nato illegittimamente da donna maritata?

R. Ancorchè la Levatrice avesse dei dati forti

per crederlo *spurio*, essa non può farlo battezzare per tale; mentre un figlio nato da persone maritate si deve sempre denunziare, battezzare, ed inscrivere per legittimo: a meno che non intervenga un decreto dell' Autorità Ecclesiastica, o la Sentenza di un Giudice a dichiararlo spurio ed illegittimo. Le quali particolari eccezioni però debbono conoscersi dal Deputato Battesimale: non debbono interessare la Levatrice.

26. *Se la Levatrice fosse chiamata ad assistere al Parto di una Vedova sulla quale potesse cadere il sospetto d' illegittimità della prole: e per il defunto Marito non intervenisse al Battesimo l' avo del neonato postumo, o un fratello o una sorella dello stesso defunto; come deve comportarsi la Levatrice?*

R. Essa in tal caso cercherà di verificare il nome e cognome del defunto marito, e il luogo e l'epoca della sua morte, procurandosene il Certificato dal Parroco, o dal Capo dell' Ospedale, in cui esso fosse morto, e consegnandolo al Deputato; acciocchè si possa, quando occorra, verificare o escludere con ciò l'asserzione della Vedova partoriente. E nel caso che la Levatrice non potesse procacciarsi queste notizie, dovrà

almeno comunicare confidenzialmente al Deputato Battesimale i suoi dubbj; perchè egli possa venire in cognizione del vero, e regolarsi nella iscrizione del figlio.

27. *D. Quali sono le avvertenze generali che deve avere la Levatrice, allorchè è chiamata da persone da lei non conosciute, ed allorchè rimanga incerta e dubbiosa sulla legittimità della prole?*

R. Essa deve indagare e verificare nella miglior maniera il vero stato della cosa, o coll' esigere dai Genitori la sincera dichiarazione della verità, o col farsi mostrare la fede di matrimonio, o col ricorrere al Parroco per iscoprire se nello Stato delle anime essi siano o no notati come conjughi. Se poi non fossero notati affatto perchè ciò accadesse in quei mesi, nei quali si fanno i cambiamenti delle abitazioni, ma i nuovi riscontri dello Stato delle anime non si sono per anche fatti; potrà la Levatrice informarsi destramente in quale casa abitassero prima, per ricorrere al Parroco di quella Parrocchia: o dovrà almeno avvisare dei suoi sospetti e della sua incertezza il Deputato Battesimale: al quale incomberà in seguito d' indagare e di scoprire la verità coll' ajuto de' Parrochi, o per mezzo del Ruolo della Popolazione.

28. *D. Cosa dovrà fare la Levatrice nell'atto che consegna il bambino spurio all' Economo della Casa degli Esposti?*

R. Gliene farà conoscere il sesso e i nomi imposti per mezzo della Fede Battesimale; gli mostrerà le marche naturali o artificiali, se qualcuna se ne riscontra nel suo corpo, e gli altri segni distintivi che si sogliono porre dai Genitori al collo o all' orecchia del bambino; acciocchè l' Economo li descriva nella Bolletta che rilascia in copia autentica alla Levatrice, e che serve di documento ai Genitori per poter distinguere e riscuotere (quando ne ottengano il permesso) il proprio Figlio. E finalmente dichiarerà all' Economo stesso, per quanto è a sua cognizione, se il bambino proviene da corpo sano, oppure da corpo infetto. Allorchè i Genitori col pretesto di un finto matrimonio, o con altro, vogliono ritenere il proprio figlio; se la Levatrice ha fondamento di crederlo illegittimo, essa deve non ostante denunziarne la nascita, il sesso, il luogo, e il tempo alla Casa degli Esposti. Nel presentare che fa la Levatrice il bambino illegittimo all' Economo degli Esposti, paga ancora una tenue limosina, che è diretta più ad assicurare l' introito delle necessarie Nu-

trici, che a soddisfare alle spese del bambino ricevuto. E se il bambino illegittimo è nato morto (giacchè anch'esso dev'essere portato alla Casa degli Esposti), paga soltanto la metà della consueta limosina. Che se la Madre del bambino illegittimo è impotente a pagarla (ciò che dovrà provarsi coll'attestato del Parroco), e nè pure abbia modo di dare sigurtà o pegno idoneo per il pagamento della medesima; dovrà la Levatrice condurre la Madre stessa entro tre giorni alla Casa degli Esposti in qualità di Nutrice per il corso di un' anno se il bambino è nato vivo, e per il corso di sei mesi se è nato morto, secondo i vigenti regolamenti. Nel caso poi d' impotenza fisica e personale, o di ostinata ed irragionevole resistenza della Madre a prestarsi a quest'ordine; la Levatrice ne avvertirà l' Economo, il quale verificherà l' impotenza personale per mezzo di opportuna visita medica, e si opporrà efficacemente alla trasgressione dei Bandi e regolamenti; giacchè la esperienza fa vedere che senza tali misure il Luogo Pio resterebbe affatto sprovvisto di Nutrici. Finalmente siccome la massima parte dei *bastardi* è abbandonata per sempre dai Genitori; e sebbene questi siano

facoltosi, pure dopo avere pagata la limosina consueta non si danno più alcun pensiero di cooperare al ben' essere de' loro figli, o di sgravarne il Luogo Pio, o d'indennizzarlo secondo le loro forze delle spese che per essi sostiene; così le Levatrici devono alla opportunità ammonire seriamente la Madre, ed anche il Padre (quando questi non ha avuto difficoltà di farsi loro conoscere) dell' obbligo che corre ai Genitori di provvedere essi medesimi, quando lo possano, al mantenimento ed alla educazione dei loro figli, anche illegittimi. In questa ed in ogni altra circostanza relativa dovrà la Levatrice osservare le regole e le consuetudini della Casa degli Esposti.

29. *D. A chi dev' essere subordinata la Levatrice nell' esercizio della sua Professione?*

R. All' Autorità Ecclesiastica negli affari di sua competenza: la quale non ammetterà se non quelle che si presentano munite della Fedina criminale, dell' attestato del Parroco relativo ai buoni costumi, e di altro documento che provi la loro capacità nell' amministrazione del Battesimo. L' Autorità Ecclesiastica parimenti si riserva di sospenderle anche dal loro impiego, mancando ai

loro essenziali doveri, e principalmente 1.^o Se si conoscesse notevole mutazione di costumi nella morale condotta delle Mammane. 2.^o Se concorressero o direttamente o indirettamente alla falsificazione dell' Atto di nascita. 3.^o Se nel dar ricovero nelle loro Case alle persone contemplate all' Art. 10. si permettessero cose che offendessero il buon costume. Del rimanente la Levatrice sarà subordinata alle Autorità Governative incaricate d' invigilare sulla Polizia Medica e sulla pubblica Sanità.

CIRCOLARE

Ai Parrochi della Città, e Diocesi.

Sulle Levatrici.

Cancelleria Ecclesiastica N. 720.

REVERENDO SIGNORE.

L'ufficio delle Levatrici è opera, se ben si guarda, di somma rilevanza, o sia che si consideri l'immediato suo scopo, che quello è di aiutare le partorienti a mettere in luce il loro portato, o sia che si consideri il caso non infrequente, in cui Elleno si avvengono, di dover amministrare alla creatura in pericolo di vita, il Sacramento del Battesimo. Riunendosi adunque nelle Mammane questi due doveri, ognuno de' quali è rispettivamente importante, il mancare a quello, o a questo, sarebbe cagione di gravi, funeste, irremediabili conseguenze. E certo che esse sono di tal natura, che non si possono ravyolgere in mente

senza raccapriccio. Però ad allontanare il più che sia possibile casi di tanto danno, non avvi altro mezzo, che l'istruire fondatamente le Levatrici sul divisato duplice ufficio, che loro occorre di sostenere, e a questo gravissimo oggetto si è da Noi provveduto con un libro, che ha per titolo -- *Istruzione ad uso delle Levatrici relativa all' Amministrazione del Sacramento del Battesimo, ed agli altri loro doveri, compilata d'ordine dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Carlo Oppizzoni Arcivescovo di Bologna.* L'opera è divisa in due parti: l'una che riguarda l'amministrazione del Battesimo la quale fu stesa per nostro ordine, e da noi vedata ed approvata; l'altra che riguarda l'arte Ostetricia, e la quale fu trattata da un dotto ed esperto Professore di questa Pontificia Università. Questo libretto è vendibile nella nostra Stamperia Arcivescovile, e tutte le Levatrici così di Città, come di Campagna, dovranno acquistarne un' esemplare, e quindi studiare in esso colla maggior diligenza, onde aver presente in atto pratico come ben condursi nei casi occorrenti, i quali furono preveduti, e spiegati nell'istruzione.

Poste le quali cose, diremo ora quel che tocca a fare in tal proposito ai nostri RR. Parrochi. Eglino cominceranno ad avvisare le Levatrici loro parrocchiane dell'edizione della citata operetta, e metteranno loro obbligo di provedersela, e sarebbe ben fatto, che gli stessi Signori Curati, e specialmente i rurali, ne pigliassero anch'eglino una copia, prima per certa tal qual loro notizia, secondo per poter esaminare a tempo e luogo la Levatrice, onde rilevare se essa ha ben in mente le esposte cose, ed anche per isciogliere le difficoltà, e i dubbi, che potesse per ventura avere. E ciò tornerà vieppiù necessario ove succedesse, che la Mammana non sapesse leggere, caso non raro specialmente in campagna.

Che poi i RR. Parrochi siano tenuti in modo peculiare a vigilare sopra la condotta delle Mammane, e sopra l'erudirle, secondo conviene, al loro esercizio, fu già prescritto dal gran Pontefice Benedetto XIV. nella sua Notificazione del 30. Settembre 1732, e ne rinnovò apertamente l'ordine l'ultimo nostro Sinodo al Lib. II. Cap. III. Si legga tutto intero quel Capitolo, e si vedrà con quanto fondamento noi diamo a' Parrochi questo carico. Tra le altre ottime cose, che

ivi si pongono, avvi quella (parlando delle Levatrici rurali) che i Vicari Foranei di conserva co' Parrochi, esaminino sottilmente una volta l'anno, le Levatrici suddette, riferendosi in ispecie al sacramento del Battesimo. Qui però affine di minorare per l'una parte e per l'altra l'incomodo, diamo la facoltà, anzi prescriviamo ai Parrochi della Diocesi d'istituire questo esame indipendentemente dai Vicari Foranei, chiamando a se almeno ogni quattro mesi le Levatrici, o Levatrice, e raccomandiamo caldamente ad essi di adempiere con carità, con pazienza, e con esattezza a questa parte di loro ministero.

Quanto poi alle Levatrici della Città, sarà nostra cura di deputare, di concerto coll'Arciprete della Nostra Metropolitana, dotti Ecclesiastici, i quali le assoggettarono due volte all'anno ad esame sull'amministrazione del Sacramento del Battesimo, e sopra gli altri loro doveri.

Appresso incarichiamo la coscienza di ognuno de' Parrochi di tenerci per lettere segrete avvertiti delle mancanze, in cui venissero mai a cadere le Levatrici dimoranti nelle rispettive Parrocchie, le quali mancanze provenissero o da scostumatezza, o da igno-

ranza di quello, che son tenute di sapere.
Noi provvederemo al caso, ed accertiamo
che chi lo avrà riferito il terremoto celato.

Or qui prima di terminare sarebbe luogo a dir
molte cose, per le quali i nostri dilettissimi
Parrochi s'impegnassero vivamente a recare
ad effetto gli esposti salutari divisamenti.
Ma Noi ce ne asteremo, poichè il soggetto
di che si tratta, enuncia da per se stesso
la propria importanza, e da un altro lato
il rispettabile corpo parrocchiale, cui è vol-
to il parlar nostro, non sì tosto avrà scorsa
la presente Circolare, che per quella pietà
e scienza di cui è fornito, resterà subito
persuasato della evidente necessità, che gli
corre di essere anche in ciò nostro fedele
cooperatore.

Riposando Noi adunque sopra tai riflessi, met-
tiamo fine alla lettera, ed a V. S. in par-
ticolare, auguriamo dal Cielo ogni bene.

Di V. S.

Dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna li
20. Luglio 1824.

C. CARD. OPPIZZONI ARCIV.

